

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2001, n. 0427/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi Comune della Regione e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani, alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni. ⁽¹⁾

(1) Sostituisce il regolamento approvato con il D.P.G.R. 11/8/2000, n. 0291/Pres. (B.U.R. 18/10/2000, n. 42) a decorrere dall'1/1/2001.

Art. 1

1. I contributi pluriennali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995 e modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22/1995, dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 9/1996, dall'articolo 49 della legge regionale 13/1998 e, da ultimo, dall'articolo 22 della legge regionale 1/2000, relativi all'ammortamento dei mutui contratti per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici, siti in qualsiasi Comune della Regione, e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani, sono concessi ai Comuni, alle Province e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per una durata decennale e nella misura massima consentita dai fondi stanziati in bilancio regionale.

Art. 2

1. I mutui dovranno essere regolati e stipulati al tasso e per la durata definita annualmente, in via preventiva, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Art. 3

1. Gli Enti richiedenti dovranno presentare, per i mutui assunti nell'anno, entro il 15 dicembre, alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, apposita istanza, corredata da:

a) copia conforme dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante con l'indicazione dell'ammontare della rata annuale di ammortamento;

b) copia conforme del provvedimento con cui si dispone l'assunzione del mutuo;

c) copia conforme, qualora il mutuo sia già stato stipulato, del contratto di mutuo o della determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, corredata dal relativo piano di ammortamento;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente ove si dia atto che le opere che si intende finanziare con il mutuo sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990, articolo 1, comma 1, lettera a);

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente in cui si dà atto, per la scelta dell'Istituto mutuante, di aver richiesto un'offerta ad almeno tre istituti mutuanti, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 157/1995;

f) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante l'impegno dell'Ente stesso a provvedere con fondi propri qualora, ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, l'ammontare del mutuo comportasse oneri superiori al contributo massimo stabilito.

Art. 4

1. L'ammontare del contributo è determinato in misura pari alla quota annuale di ammortamento come indicata nella documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) o, in mancanza, come indicata ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, il contributo, spettante a ciascun beneficiario, è ridotto in misura proporzionale.

Art. 5

1. La liquidazione del contributo si effettua a partire dall'anno successivo a quello dell'inizio dell'ammortamento del mutuo, ed è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo, ovvero della determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, corredato del relativo piano di ammortamento.

2. La liquidazione della quota annuale del contributo è disposta, inoltre, su presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente ove si dia atto dell'importo della rata annuale di ammortamento pagata all'Istituto mutuante.

3. L'eventuale rinegoziazione del mutuo che comporti una riduzione del tasso d'interesse, dovrà essere comunicata alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale per la rideterminazione del contributo spettante.

Art. 6

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche per le domande presentate nell'anno 2001, anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

2. Per i procedimenti relativi alle istanze presentate anteriormente all'anno 2001, continua ad applicarsi il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2000 n. 0291/Pres.